

4° A tacitazione delle spese incontrate dalla Provincia per studi, progetti e pratiche, a completo suo disinteressamento da ogni compartecipazione agli utili ritraibili dagli impianti o dall'esercizio dell'impresa idroelettrica e delle relative aziende, ed in considerazione del contributo che graverà la Provincia per provvedere, in concorso con lo Stato, alla sistemazione forestale del bacino dell'Orco, il Comune di Torino corrisponderà alla Provincia, per tutta la durata della concessione, l'annualità di lire ottantamila da versarsi nella cassa provinciale a semestri maturati, con scadenza dall'attuazione del primo impianto idroelettrico;

5° Pure per tutta la durata della concessione, un decimo della totale ricavanda energia, trasformata a seconda della richiesta, sarà dal Comune di Torino ceduta alla Provincia a prezzo di costo. Però in tale decimo sarà compresa la quota che possa spettare ai Comuni rivieraschi e che da essi sia domandata in tempo debito. La Provincia preleverà quanto sia per occorrerle, in qualsiasi tempo, per i servizi propri e per quelli nei quali sia interessata direttamente od indirettamente; il resto sarà assegnato a favore delle industrie già esistenti o che sorgano nella regione percorsa dall'Orco e che ne facciano richiesta a mezzo della Provincia entro dieci anni dall'attuazione di ciascun impianto.

« La misura dell'energia ceduta sarà fatta con wattometri registratori installati in ognuno dei punti della derivazione (da effettuarsi e mantenersi a cura e spese del Comune), ed alla tensione di presa od a questi ridotti. Per ogni giorno dell'anno si prenderà la massima media oraria, si farà la media delle medie così risultanti, ed il corrispettivo sarà calcolato in base a tale media.

« Il prezzo di costo sarà stabilito d'accordo dalle parti, tenendo conto ben inteso, anche della sovvenzione dello Stato. Mancando l'accordo il prezzo sarà fissato da tre arbitri, amichevoli compositori, dei quali uno da nominarsi dal Comune, un altro dalla Provincia ed

il terzo dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Torino;

6° Mediante l'adempimento dei singoli patti sovra specificati si intenderà transatta, con la compensazione di tutte le spese, la causa attualmente in corso avanti la Corte d'Appello, la quale, intanto, sarà rinviata finchè la presente convenzione non sia deliberata e ratificata dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale ed approvata dall'Autorità tutoria. Ciò non avvenendo entro sei mesi da oggi, le parti si troveranno senz'altro ristabilite nella rispettiva condizione giuridica, come se la presente non fosse intervenuta, senza che possano produrla, nè invocarla in giudizio, nè comunque ad essa riferirsi:

7° Le spese di quest'atto, ed ogni altra ad esso relativa, sono a carico del Comune di Torino ».

Questi accordi, come risultano dallo schema di convenzione, furono approvati dal Regio Commissario per il Comune, salva l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la ratifica del Consiglio comunale a norma di legge.

Il preventivo allegato alla deliberazione della Giunta municipale di Torino in data 18 agosto 1917 relativo al progetto della Provincia e quello allegato alla domanda 7 aprile 1918 del Comune, dovevano essere aggiornati per l'aumento di costo dei materiali e della mano d'opera verificatosi dopo la redazione dei progetti medesimi. Gli uffici competenti del Comune avevano compilato detto preventivo di spesa ed il piano finanziario richiesti dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota 27 gennaio 1920, a complemento della domanda di concessione presentata dall'Amministrazione comunale.

Il preventivo di spesa coi prezzi del giugno 1920, preventivo che qui si riassume, poichè i dettagli ormai non hanno più importanza, essendo i prezzi stati superati dall'enorme aumento di costo dei materiali e della mano d'opera, verificatosi da quell'epoca in poi, è il seguente: